

STATUTO
“FONDAZIONE AL-WAQF AL-ISLAMI IN ITALIA – ENTE
FILANTROPICO ETS”

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.1 È costituita, ai sensi dell’art. 37 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore) e degli artt. 14 e seguenti del Codice civile, la fondazione di partecipazione denominata **“FONDAZIONE AL-WAQF AL-ISLAMI IN ITALIA – ENTE FILANTROPICO ETS”** (di seguito, la **“Fondazione”**).

1.2 La Fondazione non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto privato ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

ARTICOLO 2 – SEDE LEGALE E SEDI SECONDARIE

2.1 La Fondazione ha sede legale nel Comune di Segrate (MI), in Via Cassanese n. 3-5.

2.2 Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune è deciso dal Consiglio Direttivo.

2.3 Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e uffici sia amministrativi sia di rappresentanza, sia in Italia sia in Europa, giusta apposita delibera del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE DELL’ATTIVITÀ E DURATA

3.1 La Fondazione svolge principalmente la sua attività nel territorio dello Stato italiano.

3.2 La Fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4 – SCOPI E FINALITÀ

4.1 La Fondazione è un’istituzione di diritto privato senza fini di lucro, che persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - e, in particolare, con il fine di erogare denaro, beni o servizi a sostegno delle attività di interesse generale di cui all’elencazione che segue - promuovendo l’integrazione sociale, l’inclusione educativa e il dialogo interculturale, con particolare attenzione alle esigenze e al benessere dei cittadini di confessione islamica e delle loro famiglie in Italia, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, diretta o indiretta, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2003, n. 53 e s.m.i. nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (*lett. d*))

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (*lett. f*));

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (*lett. i*));

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (*lett. l*));

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016, n. 166 e s.m.i. o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale

(lett. u));

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lett. w))

e, nell'ambito delle suddette attività, pone in essere:

- attività dirette all'educazione permanente e allo sviluppo di iniziative culturali per l'approfondimento e l'aggiornamento in riguardo ai problemi della società e dell'attualità anche a mezzo di pubblicazioni e mediante l'organizzazione di dibattiti e convegni di studio, ponendo sempre particolare attenzione alle esigenze, ai problemi e alle necessità della comunità di immigrati islamici e dei cittadini in condizione di vulnerabilità sul territorio italiano;

- attività dirette a promuovere la conoscenza e la comprensione sul territorio italiano della storia, delle tradizioni e dell'etica della cultura islamica, al fine di facilitare l'inserimento degli immigrati e dei cittadini nel tessuto sociale, onde prevenire pregiudizi e promuovere il dialogo interculturale e interreligioso, fungendo da supporto e consulenza per enti pubblici e privati in merito a tali tematiche di integrazione;

- attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, finalizzate alla promozione della conoscenza interculturale, del dialogo interreligioso e alla valorizzazione delle tradizioni come strumento di inclusione sociale e civica;

- formazione extra-scolastica;

- iniziative e attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del suo patrimonio immobiliare e dei suoi beni di valore storico, artistico e architettonico;

- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

4.2 Per realizzare i propri scopi e le proprie finalità la Fondazione può:

- raccogliere fondi da destinare all'acquisizione, in qualsiasi forma, di beni immobili e relativi e funzionali impianti, attrezzature, arredi e beni in genere, da destinare a: centri culturali, educativi, formativi e sportivi, centri di ritrovo interculturale e strutture ricreative;

- gestire direttamente o indirettamente, ossia con affidamento in gestione a terzi soggetti aventi finalità non di lucro, i predetti beni immobili, per svolgerli e organizzarvi attività di interesse generale;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o di cui, comunque, ne abbia il legittimo possesso;

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, a condizione che rispettino i principi dell'etica islamica;

- instaurare rapporti di collaborazione con enti similari a carattere nazionale ed europeo, nonché stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati;

- stipulare convenzioni e contratti con terzi soggetti;

- partecipare a società e a enti e istituzioni pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi e finalità analoghi ai propri e/o funzionali agli stessi.

4.3 La Fondazione può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle sopra

indicate, che costituiscono l'oggetto principale, di natura commerciale, purché siano secondarie e strumentali alle stesse e vengano svolte secondo i criteri e nei limiti di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. La loro individuazione sarà operata dall'Organo amministrativo.

ARTICOLO 5 – PARTECIPANTI FONDATORI E ORDINARI

5.1 La Fondazione rientra nella tipologia delle fondazioni di partecipazione e, pertanto, è a carattere aperto e ripudia ogni forma di discriminazione. Esclusivamente in ragione delle modalità di ingresso, si distingue tra Partecipanti Fondatori e Partecipanti Ordinari.

5.2 Sono *Partecipanti Fondatori* i soggetti che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione, concorrendo alla formazione del patrimonio iniziale della stessa.

5.3 Sono *Partecipanti Ordinari* i soggetti, persone fisiche o enti, che, successivamente alla costituzione della Fondazione, si riconoscono nello Statuto e condividono lo spirito e le finalità della Fondazione e per tale ragione concorrono all'integrazione del patrimonio della stessa con apporti di denaro per importi non inferiori a euro 10.000,00 (diecimila/00) o con apporto di beni di valore equivalente; la determinazione del valore dei beni apportati avviene sulla base dei prezzi di mercato o a mezzo di apposita stima peritale.

5.4 Le persone giuridiche pubbliche possono ottenere la qualifica di Partecipanti a condizione che non esercitino attività di direzione, coordinamento o controllo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Il Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, assicura il rispetto di tale previsione.

5.5 I Partecipanti Fondatori e Ordinari hanno pari diritti. Essi compongono l'Assemblea dei Partecipanti.

5.6 Compete al Consiglio Direttivo della Fondazione l'accettazione ovvero l'eventuale diniego motivato delle domande di adesione dei Partecipanti Ordinari, nonché la deliberazione di rideterminazione dell'ammontare dell'apporto la cui effettuazione è condizione per l'attribuzione della qualifica di Partecipante Ordinario. All'atto della domanda, l'aspirante Partecipante Ordinario deve dichiarare di condividere lo spirito e le finalità della Fondazione e impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e le delibere degli organi sociali. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel *Libro dei Partecipanti* della Fondazione. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande in cui gli aspiranti Partecipanti Ordinari non dichiarino espressamente l'adesione piena alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere con mezzi economici e materiali al finanziamento e al funzionamento dell'attività della stessa. Nel caso in cui la domanda di adesione venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale la dovrà sottoporre al vaglio dell'Assemblea dei Partecipanti, che si pronuncerà in via definitiva in occasione della sua prima convocazione.

5.7 Compete, altresì, al Consiglio Direttivo la tenuta del *Libro dei Partecipanti* della Fondazione, in cui sono annotate, a cura del Presidente della Fondazione, le generalità degli stessi e i relativi recapiti. È onere dei Partecipanti comunicare eventuali variazioni del proprio recapito mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Ai fini dell'acquisto della veste di Partecipante dovrà aversi riguardo alle risultanze del *Libro dei*

Partecipanti.

5.8 La qualifica di Partecipante della Fondazione si perde a seguito di:

- dichiarazione di recesso presentata per iscritto e comunicata alla Fondazione mediante lettera raccomandata A/R o PEC;
- decesso della persona fisica o scioglimento della società o dell'ente;
- esclusione, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, nel caso in cui vengano meno i requisiti di ammissione, per indegnità, per svolgimento di attività in contrasto con le finalità della Fondazione nonché a seguito dell'assoggettamento a liquidazione giudiziale e ad altre procedure concorsuali.

5.9 I Partecipanti che siano stati esclusi dalla Fondazione hanno facoltà, da esercitare entro 60 (sessanta) giorni della comunicazione della relativa delibera motivata, di sottoporre il provvedimento di esclusione all'Assemblea dei Partecipanti. L'Assemblea dei Partecipanti delibera la conferma o la revoca del provvedimento.

5.10 In caso di recesso, morte o scioglimento ed esclusione, i Partecipanti non possono in alcun caso ripetere gli apporti e le erogazioni effettuati, né rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione.

ARTICOLO 6 – PATRIMONIO ED ENTRATE - PRINCIPI DI GESTIONE

6.1 Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione, quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza ed eticità.

6.2 La Fondazione non può distribuire né assegnare quote di avanzo di gestione, di patrimonio ovvero utilità economiche, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, ai Partecipanti nonché ai componenti degli organi statuari

6.3 Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- a) Fondo di dotazione;
- b) Fondo di gestione.

6.4 Il Fondo di dotazione iniziale, indisponibile e finalizzato alla tutela della personalità giuridica della Fondazione, è pari ad euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) ed è composto dagli apporti in denaro e dai beni immobili ricevuti in dotazione in sede di costituzione ovvero in corrispondenza dei successivi atti intervenuti.

Possono costituire, inoltre, il Fondo di dotazione anche ulteriori apporti effettuati dai Partecipanti nel corso della vita della Fondazione, i lasciti, le donazioni, i contributi espressamente destinati all'incremento del patrimonio della Fondazione nonché le riserve e gli accantonamenti facoltativi, la cui costituzione sia deliberata dal Consiglio Direttivo, al fine di garantire la salvaguardia del patrimonio e la sostenibilità degli impegni assunti. La costituzione degli accantonamenti e delle riserve predetti non deve in ogni caso pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi contemplati nello Statuto e deve rispondere, così come la gestione di tutto il patrimonio della Fondazione, a criteri di sana e prudente gestione.

6.5 Il Fondo di gestione è costituito da:

- ricavi, rendite e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio e dallo svolgimento delle attività della Fondazione;
- lasciti e donazioni a qualsiasi titolo pervenute, salvo che non siano espressamente destinate ad accrescimento del Fondo di dotazione per volontà del donante o del testatore;

- somme di denaro pervenute mediante raccolte fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- contributi attribuiti dall'Unione europea e da organismi internazionali, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Partecipanti alla Fondazione e/o da terzi, salvo che siano espressamente destinati ad accrescimento del Fondo di dotazione;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di natura commerciale, comunque secondarie e strumentali e finalizzate al raggiungimento delle finalità e degli scopi istituzionali;

Il Fondo di gestione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività istituzionale e quelle ad essa connesse per il funzionamento della Fondazione.

6.6 La Fondazione ha l'obbligo di impiegare il proprio patrimonio, compresi eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per la realizzazione delle attività istituzionali ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad esse direttamente connesse e funzionali.

6.7 La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, della sua immagine e dei beni materiali e immateriali di cui è titolare; può, tuttavia, consentirne o concederne lo sfruttamento e l'utilizzo a terzi soggetti – purché in possesso delle necessarie qualifiche professionali e dei necessari requisiti morali ed etici, come appurati e certificati dal Consiglio Direttivo – per iniziative coerenti e in linea con i propri scopi e le proprie finalità; fermo restando che dei beni conferiti in sede di costituzione della Fondazione può essere consentito o concesso lo sfruttamento e l'utilizzo a terzi soggetti solo previo il consenso dell'Assemblea dei Partecipanti.

6.8 Ai fini di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:

- a) nella gestione del proprio patrimonio, la Fondazione opera con criteri di sostenibilità, trasparenza, autonomia, indipendenza, prudenza, imparzialità ed efficienza, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima;
- b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee Guida stabilite ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e in ogni caso si ispira al principio della rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, rendendo sicura e tracciabile ogni donazione;
- c) le erogazioni sono effettuate in conformità alle finalità della Fondazione, in ogni caso a favore di attività di interesse generale; le erogazioni avvengono sia in denaro sia mediante la messa a disposizione di beni o servizi.

ARTICOLO 7 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

7.1 Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Partecipanti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo;
- d) il Revisore legale dei conti, se obbligatorio per legge o nominato facoltativamente.

7.2 La Fondazione si ispira al modello delle Fondazioni di partecipazione e,

ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, attribuisce all'Assemblea dei Partecipanti alcune competenze di cui al precedente comma 1 della norma.

ARTICOLO 8 – ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

8.1 L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i soggetti che, ai sensi dell'Articolo 5 del presente Statuto, hanno assunto la qualifica di Partecipanti della Fondazione.

8.2 L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata, PEC o mail, che deve essere indirizzata a tutti i Partecipanti, ai componenti del Consiglio Direttivo e ai componenti dell'Organo di controllo, almeno 8 (otto) giorni prima della adunanza; essa deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede della Fondazione o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno 24 ore dalla prima convocazione.

8.3 L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta motivata richiesta formale (a mezzo lettera raccomandata, PEC o mail) al Consiglio Direttivo, con indicazione delle materie da trattare, da parte dell'Organo di controllo o da parte di almeno un terzo dei Partecipanti; la convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui viene richiesta.

8.4 Ogni Partecipante iscritto nel relativo Libro ha diritto ad un voto.

8.5 Ogni Partecipante può farsi rappresentare in assemblea da un altro Partecipante, per mezzo di delega scritta. Ciascun Partecipante può rappresentare non più di due Partecipanti.

8.6 L'Assemblea dei Partecipanti è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero, in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

8.7 La nomina del Segretario è fatta dalla stessa Assemblea.

8.8 Le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti devono constare da apposito verbale, sottoscritto da colui che la presiede e dal Segretario.

8.9 È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

8.10 Compete all'Assemblea dei Partecipanti:

- a) discutere l'andamento generale delle attività e della gestione della Fondazione, formulando al Consiglio Direttivo indicazioni e proposte sugli obiettivi e le linee di indirizzo delle stesse;
- b) formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e

- obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi;
- c) designare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
 - d) nominare il Presidente del Consiglio Direttivo;
 - e) nominare l'Organo di controllo, pluripersonale o monocratico;
 - f) determinare l'eventuale compenso degli organi della Fondazione, nel limite di quanto stabilito dalla legge;
 - g) nominare il Revisore legale dei conti;
 - h) approvare il bilancio di esercizio, proposto dal Consiglio Direttivo;
 - i) approvare il bilancio sociale, se previsto per legge, o se proposto dal Consiglio Direttivo;
 - l) deliberare in merito all'ammissione di nuovi Partecipanti e all'esclusione dei Partecipanti nei casi previsti dal presente Statuto;
 - m) deliberare in merito alle modificazioni dello Statuto;
 - n) deliberare in ordine allo scioglimento della Fondazione e alla nomina del/i Liquidatore/i – che curi/curino la liquidazione di tutti i beni mobili, immobili e immateriali di proprietà della Fondazione, incassi/incassino i crediti ed estingua/estinguano le obbligazioni in essere – e alla devoluzione del patrimonio;
 - o) deliberare in ordine alla trasformazione, fusione e scissione della Fondazione;
 - p) discutere e deliberare su qualunque argomento sia posto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;
 - q) deliberare sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti.

8.11 L'Assemblea dei Partecipanti deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

8.12 L'Assemblea dei Partecipanti, in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Partecipanti con diritto di voto, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Partecipanti con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

8.13 L'Assemblea dei Partecipanti delibera a maggioranza assoluta dei Partecipanti presenti o rappresentati mediante delega, sia in prima che in seconda convocazione. Quando invece all'ordine del giorno vi siano questioni di cui alle lett. m), n) e o) del Paragrafo 8.10, è richiesta la presenza ed il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti dei Partecipanti.

ARTICOLO 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, compreso fra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 7 (sette) membri, inclusi il Presidente che lo presiede, il Vice Presidente, il tesoriere ed il segretario.

9.2 Si applicano l'art. 2382 del Codice civile e i commi 3, 6, e 7 dell'art. 26 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

9.3 I membri del Consiglio Direttivo:

- restano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo dei tre esercizi;
- sono rieleggibili;
- svolgono gratuitamente il proprio mandato, salvo il rimborso delle spese sostenute e approvate dal Consiglio stesso;

9.4 I membri del Consiglio Direttivo hanno l'obbligo di comportarsi in modo irreprensibile, sia nei locali sociali e in quelli in disponibilità della Fondazione sia fuori dagli stessi, improntando la loro condotta a un elevato senso di onestà, moralità, lealtà e socialità, non dovendo in alcun modo turbare, con il loro comportamento, la vita dell'ente.

9.5 I Partecipanti Fondatori stabiliscono il numero iniziale dei membri componenti il Consiglio Direttivo e provvedono alle nomine, determinando la durata dell'incarico. Nel corso della vita della Fondazione, l'Assemblea dei Partecipanti provvede a:

- a) nominare nuovi Consigli Direttivi, stabilendone il numero di componenti, provvedendo alle nomine e determinando la durata dell'incarico;
- b) sostituire i membri cessati dalla carica di Consigliere per dimissioni, esclusione o qualsivoglia altro motivo.

9.6 Il Presidente del Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea dei Partecipanti, ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori, determinandone le attribuzioni. Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Partecipanti;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessario;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario od opportuno sottoponendolo a ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima seduta utile dello stesso.

9.7 Il Consiglio Direttivo può nominare, al suo interno, un Vice Presidente, che eserciti le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento e fissa, nei limiti della legge, le responsabilità, i poteri e le deleghe dei Consiglieri in ordine all'attività svolta dalla Fondazione per il conseguimento dei fini istituzionali.

9.8 I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica:

- dopo due assenze consecutive non giustificate alle riunioni dello stesso Consiglio Direttivo;
- qualora si vengano a trovare nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
- per il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti eventualmente emanati;
- per aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

9.9 In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più Consiglieri come pure in caso di loro decadenza dalla carica, al verificarsi delle cause elencate nel precedente Paragrafo 9.8, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando il primo o i primi tra i non eletti; i Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dell'Assemblea dei Partecipanti nella riunione immediatamente successiva alla sostituzione, la quale Assemblea potrà, invero, anche non confermarli ed eleggere nuovi sostituti per il reintegro dell'Organo amministrativo fino alla sua naturale scadenza.

9.10 Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea dei Partecipanti, affinché questa provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

9.11 Tutti i componenti del Consiglio Direttivo hanno uguali diritti e doveri ed esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono. Essi sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.

9.12 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione; spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- a) attuare e realizzare gli scopi istituzionali espressi nello Statuto della Fondazione;
- b) deliberare in merito alla domanda di adesione dei Partecipanti Ordinari, ovvero delegare il compito a uno o più Consiglieri;
- c) istituire sedi secondarie, succursali e uffici sia amministrativi sia di rappresentanza, sia in Italia sia in Europa;
- d) predisporre il Bilancio d'esercizio;
- e) predisporre il Bilancio sociale, di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, se previsto per legge o a propria discrezione;
- f) predisporre e approvare eventuali Regolamenti interni, per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto;
- g) deliberare in merito alla stipula degli atti e dei contratti inerenti all'attività della Fondazione;
- h) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione e deliberare in riguardo agli stessi;
- i) tenere i libri sociali, contabili e fiscali e le scritture contabili della Fondazione;
- l) concedere a terzi soggetti lo sfruttamento e l'utilizzo del nome, dell'immagine e dei beni della Fondazione – previ l'appuramento e la certificazione del possesso delle necessarie qualifiche professionali e dei necessari requisiti morali ed etici in capo agli stessi – per iniziative coerenti con gli scopi e le finalità dell'ente;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della Fondazione e intraprendere tutte le iniziative di attuazione del presente Statuto;
- n) deliberare sull'accettazione di donazioni e lasciti testamentari;
- o) nominare il Tesoriere ed il Segretario della Fondazione, definendone i compiti e le mansioni all'atto della nomina.

9.13 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 3 (tre) mesi ed almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio e, se previsto per legge o predisposto a discrezione dello stesso Organo amministrativo, del Bilancio sociale e tutte le volte nelle quali vi siano argomenti su cui deliberare anche previsti da disposizioni normative, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

9.14 In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

9.15 La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta a mezzo lettera raccomandata, PEC, fax o e-mail, da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza o, in casi di urgenza, almeno il giorno prima dell'adunanza.

9.16 Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti dello stesso, compreso il Presidente e le deliberazioni sono adottate con il voto palese favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri. In deroga a quanto precede, le decisioni relative all'ammissione di Partecipanti Ordinari, all'esclusione dei Partecipanti nonché quelle concernenti la vendita di beni immobili di proprietà della Fondazione sono assunte con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei membri del Consiglio Direttivo.

9.17 È possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

9.18 I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario, scelto dal Consiglio Direttivo anche al di fuori dei propri membri e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, devono essere conservati agli atti.

ARTICOLO 10 – ORGANO DI CONTROLLO

10.1 L'Assemblea dei Partecipanti provvede alla nomina di un Organo di controllo, che può essere monocratico o, in alternativa, composto da tre membri effettivi, di cui uno Presidente. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile.

10.2 I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti dello stesso.

10.3 L'Organo di controllo resta in carica tre esercizi, scadendo alla data della riunione del Consiglio Direttivo che approva il Bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I membri dell'Organo di controllo sono rieleggibili.

10.4 L'Organo di controllo ha il compito di:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui

all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, qualora non vengano nominati un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale; in tal caso, l'Organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro tenuto dal *Ministero dell'economia e delle finanze*. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

c) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione;

d) attestare che il Bilancio sociale – se predisposto, in base al successivo Paragrafo 13.5 – sia stato redatto dal Consiglio Direttivo in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

10.5 L'Organo di controllo presenta la propria relazione annuale accompagnatoria al Bilancio dell'esercizio.

10.6 L'Organo di controllo monocratico o i membri effettivi dell'Organo di controllo hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

10.7 Il compenso dei membri dell'Organo di Controllo è stabilito prendendo a riferimento il tariffario professionale, tempo per tempo, elaborato dall'*Associazione Nazionale dei Commercialisti*.

ARTICOLO 11 – REVISORE LEGALE DEI CONTI O SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE

11.1 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – salvo quanto previsto nella lett. b) del precedente Paragrafo 11.4 – l'Assemblea dei Partecipanti nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro tenuto dal *Ministero dell'economia e delle finanze*.

11.2 Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ARTICOLO 12 – ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

12.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

12.2 Il Consiglio Direttivo deve predisporre il Bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri della Fondazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

12.3 Il Bilancio d'esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dei Partecipanti entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'attività della Fondazione lo richiedano, il Bilancio d'esercizio può essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel qual caso il Consiglio Direttivo segnala nella relazione di missione le ragioni della dilazione.

12.4 Il Bilancio d'esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Fondazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

12.5 Il Consiglio Direttivo documenta nel bilancio il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al Paragrafo 4.3 del presente Statuto.

12.6 Al superamento dei limiti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.

117, il Consiglio Direttivo deve predisporre il Bilancio sociale, secondo le linee guida e seguendo le indicazioni contenute nella predetta norma.

ARTICOLO 13 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI O AVANZI DI GESTIONE

13.1 In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai Partecipanti, ai membri del Consiglio Direttivo, a lavoratori dipendenti e a collaboratori e ad altri membri degli organi della Fondazione e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualunque soggetto.

13.2 Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

ARTICOLO 14 – SCIOGLIMENTO

14.1 In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altri enti del Terzo Settore, che perseguano i medesimi scopi della Fondazione, secondo quanto deciso dall'Assemblea dei Partecipanti, previo il parere positivo rilasciato dall'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in ossequio al disposto di cui al precedente art. 9 dello stesso decreto.

ARTICOLO 15 – PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

15.1 Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (*Libro dei Partecipanti, Libro verbali dell'Assemblea dei Partecipanti, Libro verbali del Consiglio Direttivo, Libro verbali dell'Organo di controllo*), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi alla vita e all'attività della Fondazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali.

15.2 I libri sociali, conservati presso la sede legale, devono essere messi a disposizione dei Partecipanti per la consultazione. I Partecipanti hanno il diritto di visionare l'atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti, i verbali dell'Assemblea dei Partecipanti, i bilanci d'esercizio e i bilanci sociali, potendo chiedere al Consiglio Direttivo di accedere a tali documenti, avendo pieno diritto a tale richiesta, senza dover presentare particolari motivazioni; per quanto attiene ai verbali di Consiglio Direttivo o ai verbali di eventuali altri organi della Fondazione, che possono contenere considerazioni su determinati fatti o considerazioni personali sui Partecipanti, il Consiglio Direttivo potrà consegnare ai richiedenti un estratto di questi verbali, con riassunti i soli contenuti generali e le principali decisioni assunte durante le riunioni. Chi desidera avere copia dei documenti indicati nel presente Paragrafo dovrà farsi carico delle relative spese.

15.3 Per quanto attiene al *Libro dei Partecipanti* e ai documenti contabili, agli estratti conto bancari e postali, ai contratti e agli accordi in genere, per poterli visionare i Partecipanti devono presentare una richiesta scritta al Consiglio Direttivo, motivandone le ragioni, alla cui luce, il Consiglio Direttivo può decidere se farli visionare o meno, fermo restando che i Partecipanti non potranno trattenerli o farne copia.

ARTICOLO 16 – FORO COMPETENTE

16.1 La definizione di qualsiasi controversia, che dovesse insorgere tra i Partecipanti, tra i Partecipanti e la Fondazione o tra i Partecipanti e qualsiasi

organo della Fondazione è di competenza del Foro di Milano.

ARTICOLO 17 – DISPOSIZIONI FINALI

17.1 Per quanto non è espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e, in assenza, le norme del Codice civile e delle altre leggi in materia di Fondazioni di diritto privato.

F.ti Mohamed Maher Kabakebbji - Shaaban Ahmed - Gueddouda Boubakeur - Omar Attia El Tabakh - Abou Aly Ashraf - Najib Mohammed Saleh Al Bared - Al Hasan Badri - Brahim Mohamed - Ghrewati Mohamed Baha El Din - Ali Abu Shwaima - Abouabid Abdelhamid - Anna Giuliano teste - Gabriele Rossetti teste - DANIELA CENNI